

Repertorio n. 34.670

Raccolta n. 19.639

V E R B A L E
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di maggio, alle ore otto e minuti zero.

In Milano, nel mio studio sito in Via Victor Hugo n. 1.

Io sottoscritto dottor Fabio Gaspare Pantè, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta del signor **SIGNORELLI MARCO**, nato a Sesto San Giovanni (MI) il giorno 29 agosto 1961, domiciliato per la carica presso la sede sociale, audio video collegato, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"TECMA SOLUTIONS S.P.A."

costituita in Italia, con sede legale in Milano (MI), Via Medardo Rosso n. 5, con capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) iscritta presso la Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi col codice fiscale e numero d'iscrizione 07840930965, ed al R.E.A. col numero 1985204, società con azioni negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito anche la "**Società**"), assisto, quale segretario, alla riunione del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione presso il mio studio, sito in Milano, Via Victor Hugo n. 1, con incarico di procedere alla stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

Il Consiglio di Amministrazione si svolge come di seguito viene verbalizzato.

Assume la presidenza, ai sensi di legge e di statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor **SIGNORELLI MARCO**, il quale propone di designare me Notaio quale Segretario della riunione, con incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori. Nessuno si oppone.

Per conto del Presidente do atto di quanto segue:

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, tutti in audio video collegamento, il Presidente signor Signorelli Marco, l'Amministratore Delegato signor Adduci Pietro Mario ed i consiglieri signori Volontè Vittorio, Grillo Marco Claudio, Meloni Gianluca, Tironi Mirko, Malighetti Luca Giovan Battista, Falcone Valeria e Cartia D'Asero Mirja;

- per il Collegio Sindacale sono presenti, tutti in audio video collegamento, il Presidente signor D'Amico Eugenio, e i Sindaci Effettivi signori Pratelli Massimo e Morello Antonio;

Per conto del Presidente rendo le seguenti dichiarazioni:

- il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato in data 25 maggio 2022, a norma di legge e di statuto per il 27 maggio 2022 ore 8:00, con i sistemi previsti dallo statuto;

Registrato presso
DPI Milano - Utapsr

Il 31/05/2022
Al n. 45495
Serie 1T
Euro 200,00

- a ragione dell'emergenza del COVID 19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, nonché, da ultimo, all'art. 106 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (il "Decreto"), convertito con modificazioni dalla L. 27 del 24 aprile 2020 e come prorogato, la riunione si svolge con l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione;

- io notaio mi trovo nel luogo ove è convocata l'odierna riunione del consiglio di amministrazione, in Milano, via Victor Hugo n.1.

Informo a questo punto:

- che la votazione su ogni singolo argomento all'Ordine del Giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO

Ordine del giorno

1. *Approvazione della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, co. 5 e 6, del Codice Civile.*
2. *Esercizio della delega ex art. 2443 del Codice Civile conferita dall'Assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 29 aprile 2022 per l'esecuzione di un aumento di capitale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 5 del Codice Civile; conferimento dei relativi poteri; conseguenti modifiche dell'art. 5 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.*

* * *

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della presente riunione recante "Approvazione della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, co. 5 e 6, del Codice Civile".

In via preliminare il Presidente, riguardo all'argomento all'ordine del giorno in discussione, ricorda che, con delibera datata 29 aprile 2022 (di cui al verbale in pari data n. 34.421 di rep. a mio rogito, Registrato presso DPI Milano - Utapsr il 10/05/2022 al n. 37917 Serie 1T e iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano il giorno 13 maggio 2022) l'assemblea straordinaria dei soci ha conferito al Consiglio di Amministrazione "ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la delega ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera assembleare che conferirà la Delega, per un importo massimo pari a Euro 10.000.000 (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), mediante emissione di massime numero 1.000.000 azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti della Società ovvero con limitazione o esclusione del diritto di op-

zione, in base alle opportune valutazioni che saranno effettuate dal Consiglio, e secondo le modalità, i prezzi di emissione, i tempi, le caratteristiche e le condizioni determinate dal Consiglio stesso, fermo restando che, in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, le azioni potranno essere offerte in tutto o in parte ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione tra investitori italiani ed esteri, industriali e finanziari, partner strategici e industriali" (la "Delega") e, inoltre, il potere di modificare, in conseguenza di quanto sopra, "l'articolo 5 dello Statuto nella indicazione dell'importo del capitale sociale", il tutto come meglio formulato nel contesto della suddetta delibera.

Il Presidente cede quindi la parola all'Amministratore Delegato che illustra ai presenti il contenuto della bozza di Relazione Illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2441, co. 5 e 6, del Codice Civile (la "Relazione") e, in particolare, le motivazioni alla base dell'aumento di capitale che si propone di deliberare nella riunione odierna, la sua convenienza, i destinatari dello stesso e le ragioni per cui si ritiene necessario escludere il diritto di opzione degli azionisti, nonché i criteri proposti per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni.

L'Amministratore Delegato evidenzia i motivi per i quali l'operazione si presenta vantaggiosa dal punto di vista finanziario ed economico e sottopone quindi all'attenzione degli intervenuti la Relazione, già anticipata in bozza ai consiglieri e ai sindaci e allegata al presente verbale affinché ne formi parte integrante e sostanziale *sub "A"*.

Riprende la parola il Presidente il quale dà atto dell'avvenuta trasmissione in bozza della Relazione, nel testo sottoposto all'approvazione dell'odierno Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ai fini della predisposizione del parere previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile (il "Parere") e propone, infine, al Consiglio di Amministrazione di approvare la Relazione.

Il Presidente invita i consiglieri presenti, compreso sé stesso, a rendere la dichiarazione di interesse di cui all'art. 2391 del Codice Civile. Dal momento che, in risposta all'invito, nessuna dichiarazione viene rilasciata, invita dunque me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione *infra* trascritta che, quindi, mi accingo a leggere:

"Il Consiglio di Amministrazione di Tecma Solutions S.p.A.:

- udito il Presidente e l'Amministratore Delegato;
- esaminata e discussa la Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, co. 5 e 6, del Codice Civile, messa a disposizione degli Amministratori e ed ai sindaci;
- condivise le motivazioni e le ragioni sottostanti l'operazione;

delibera

di approvare, articolo per articolo e nella sua interezza, il testo della Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, co. 5 e 6, del Codice Civile e, in particolare, di approvare i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ivi indicati e il prezzo minimo unitario, nonché la sua allocazione tra quota capitale e sovrapprezzo".

Il Presidente apre la discussione. Nessuno chiede la parola e pertanto il Presidente mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione.

Ha quindi luogo la votazione.

- consiglieri favorevoli: 9 (nove)
- consiglieri astenuti: nessuno
- consiglieri contrari: nessuno.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità dei consiglieri presenti.

A seguito dell'approvazione della Relazione, il Presidente ne trasmette copia al Collegio Sindacale, dando contestualmente atto che la bozza della relazione - nel testo sottoposto all'approvazione dell'odierno Consiglio di Amministrazione - è stata precedentemente trasmessa al Collegio Sindacale medesimo ai fini della predisposizione del proprio parere ex art. 2441, comma 6, del Codice Civile, facendo presente, per quanto occorrer possa, che quest'ultimo ha rinunciato al termine di legge per la comunicazione della Relazione, rinuncia che, per quanto occorrer possa, viene in questa sede confermata dal Collegio Sindacale.

Il Presidente cede, quindi, la parola al Presidente del Collegio Sindacale il quale, a nome dell'intero Collegio Sindacale, preso atto dell'approvazione della Relazione e dei criteri di determinazione del prezzo di emissione delle azioni, dà lettura, seduta stante, delle conclusioni con parere positivo sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni e presenta contestualmente il Parere, come meglio descritto in narrativa e ivi allegato sub "B".

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della presente riunione recante "Esercizio della delega ex art. 2443 del Codice Civile conferita dall'Assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 29 aprile 2022 per l'esecuzione di un aumento di capitale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 5 del Codice Civile; conferimento dei relativi poteri; conseguenti modifiche dell'art. 5 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti".

Il Presidente ricorda ai presenti, come già anticipato, le motivazioni alla base dell'aumento di capitale che si propone di

deliberare nella riunione odierna, la sua convenienza, i destinatari dello stesso e le ragioni per cui si ritiene necessario escludere il diritto di opzione degli azionisti, nonché i criteri proposti per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, secondo quanto contenuto nella Relazione appena approvata.

Il Presidente, a questo punto, in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione, propone, a valere parzialmente sulla Delega, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) mediante emissione di massime numero 526.315 (cinquecentoventiseimila trecentoquindici) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 5 del Codice Civile, da offrirsi ad un prezzo unitario di emissione non inferiore a Euro 9,50 (nove virgola cinquanta) per ciascuna azione, riconoscendosi l'esistenza del relativo interesse sociale, in conformità alla normativa anche regolamentare vigente, e in regime di esenzione dell'obbligo di pubblicare un prospetto.

Il Presidente passa la parola all'Amministratore Delegato il quale illustra come l'esercizio della Delega sia funzionale a consentire alla Società di reperire in modo rapido ed efficiente nuove risorse finanziarie necessarie per dare ulteriore spinta alla crescita attraverso una strategia di investimenti che si svilupperà lungo tre direttrici: (i) Sviluppo prodotto - Investimenti in R&D finalizzati a (a) potenziare il portafoglio di prodotti tramite evolutive dei prodotti esistenti e lo sviluppo di nuove soluzioni digitali in grado di assicurare una crescente integrazione digitale di tutta la catena del valore nel mercato immobiliare e (b) ottimizzare la modulazione dei prodotti verso un approccio Saas (*Software as a Service*) (ii) internazionalizzazione: espansione commerciale in area USA, così come in alcuni dei principali paesi Europei e (iii) scalabilità della piattaforma operativa: rafforzamento delle strutture operative, del capitale umano e delle infrastrutture (sia *hardware* che *software*) per accompagnare l'intensa accelerazione nel *business* e la crescita del volume di attività da erogare ai clienti.

L'Amministratore Delegato prosegue esponendo ai presenti che, come illustrato nella Relazione, l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 5, del Codice Civile permette alla Società non solo di reperire rapidamente e in maniera efficiente capitale di rischio, rafforzando il proprio patrimonio e consentendole di perseguire le anzidette strategie di investimento, ma anche di qualificare il proprio azionariato grazie all'ingresso nel suo capitale sociale di investitori qualificati di primario *standing*, eventualmente anche

internazionali. Infatti, precisa l'Amministratore Delegato, le modalità di collocamento che si intendono adottare consentono di raccogliere fondi dai predetti investitori qualificati in tempi rapidi e con un elevato grado di certezza nel collocamento privato delle nuove azioni, circostanze che non sarebbero possibili nel caso di aumento "ordinario" offerto ai soci in opzione.

L'Amministratore Delegato prosegue ed espone, inoltre, che, come indicato nella Relazione, i soggetti cui si intende offrire in sottoscrizione l'aumento di capitale sono "investitori qualificati" come *infra* specificato e rientrano pertanto nei soggetti cui è possibile riservare l'offerta nell'ambito della Delega.

L'Amministratore Delegato chiarisce, quindi, che il descritto aumento di capitale a pagamento avverrà nel contesto di un collocamento privato, esclusivamente in favore di investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato e integrato, nonché investitori istituzionali esteri con l'esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e di qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta siano vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e di quotazione in forza delle esenzioni previste dalla vigente normativa.

L'Amministratore Delegato precisa, altresì, come indicato nella Relazione, che le nuove azioni potranno essere allocate anche in favore di investitori qualificati che siano già soci della Società.

L'Amministratore Delegato illustra, quindi, sempre ai sensi dell'art. 2441 co. 5, del Codice Civile le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione sull'aumento, i termini, le condizioni e i criteri adottati dall'organo amministrativo per la suddetta determinazione del prezzo minimo di emissione delle nuove azioni, criteri già illustrati nella Relazione, dando atto che il prezzo minimo proposto è coerente con le condizioni e i criteri previsti nella Delega.

L'Amministratore Delegato ricorda che, ai sensi dell'art. 2441, co. 6, del Codice Civile, il prezzo di emissione delle nuove azioni, in caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, è determinato "*in base al valore di patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre*".

Ciò detto, prosegue la trattazione illustrando che risulta preferibile aderire alla prassi di mercato prevalente per operazioni analoghe al presente aumento di capitale, che consiste nel procedere alla individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, a cui i

soggetti delegati dovranno attenersi in sede di attuazione della delibera di aumento di capitale, piuttosto che procedere alla fissazione di un prezzo "puntuale" di emissione.

Aderendo a tale meccanismo, il Consiglio di Amministrazione potrà infatti individuare il prezzo puntuale di emissione delle nuove azioni rivenienti dall'aumento di capitale al termine della procedura di collocamento privato, prendendo in considerazione il valore attribuito alle azioni della Società dagli investitori destinatari del medesimo.

Con specifico riferimento ai criteri di cui avvalersi nell'ambito di tale determinazione, in aggiunta al criterio del patrimonio netto previsto dall'art. 2441, co. 6, del Codice Civile (applicabile alle società con titoli non ammessi a quotazione) è opportuno avvalersi anche del criterio dell'andamento delle negoziazioni in Borsa, in quanto maggiormente idoneo a fornire una indicazione del reale valore economico del capitale della Società.

La proposta di deliberazione di cui alla presente riunione riguarda quindi anche l'approvazione dei criteri sopra esposti per la determinazione del prezzo di emissione in sede di esecuzione dell'aumento di capitale e, in particolare, il prezzo minimo indicato nella Relazione, ossia 9,50 (nove virgola cinquanta) Euro per azione. A tal riguardo, riprende la parola il Presidente, il quale ricorda ai presenti della ricezione del Parere da parte del Collegio Sindacale, il quale si esprime favorevolmente circa (i) la proposta di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, (ii) i criteri di determinazione del prezzo riportati nella Relazione e (iii) il prezzo di emissione delle nuove azioni, ritenuto congruo alla luce del valore di patrimonio netto per azione della Società alla data del 31 dicembre 2021 e all'andamento delle quotazioni dei titoli negli ultimi 180, 90, 30 e 15 giorni. Il Presidente, infine, puntualizza che:

- la presente offerta di nuove azioni non rappresenta operazione con parti correlate ex art. 2391 del Codice Civile e rientra in uno dei casi di esenzione previsti dall'art. 1, paragrafo 4, lett. a) del Regolamento Prospetto (UE) 2017/1129 e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
- ove l'aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto entro il termine finale di sottoscrizione indicato, il capitale sociale risulterà aumentato dell'importo derivante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine.

A questo punto il Presidente attesta che la società non versa nelle situazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile e che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente versato ai sensi dell'art. 2438.

Prima di passare alle deliberazioni il Presidente ricorda che, nel caso di positiva deliberazione dell'operazione, la Società

sarà tenuta alla pubblicazione di un Comunicato Stampa che, in bozza, viene distribuito ai presenti.

Terminata l'esposizione, il Presidente invita i consiglieri presenti, compreso sé stesso, a rendere la dichiarazione di interesse di cui all'art. 2391 del Codice Civile e, in risposta all'invito, nessuna dichiarazione viene rilasciata.

Il Presidente concede poi la parola al Collegio Sindacale. In risposta, il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Collegio Sindacale, ritenendo che la proposta del Presidente sia conforme alle disposizioni statutarie e di legge vigenti in materia e ai principi di corretta amministrazione, nonché adeguata rispetto all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società ex art. 2403 del Codice Civile, esprime parere favorevole alla medesima e conferma l'attestazione del Presidente.

Il Presidente, quindi, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno in trattazione, *infra* trascritta, che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

"Il Consiglio di Amministrazione di Tecma Solutions S.p.A.

- in attuazione della delega ex art. 2443 del Codice Civile conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea straordinaria dei soci riunitasi in data 29 aprile 2022 di cui al verbale in pari data;*
- udito il Presidente e l'Amministratore Delegato;*
- esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, co. 5 e 6, del Codice Civile;*
- considerato il parere favorevole rilasciato dal Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni per l'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, co. 6 del Codice Civile;*
- preso atto dell'attestazione che la società non versa in una delle situazioni previste agli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile e che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente versato ai sensi dell'art. 2438, oltre al parere favore del Collegio Sindacale;*
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;*

delibera

avvalendosi della delega ricevuta ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2022,

(1) di aumentare il capitale sociale in via onerosa a pagamento in denaro, in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 5.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, statuendo:

- (i) che l'aumento di capitale sia eseguito mediante emissione di massime n. 526.315 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi go-*

dimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di emissione e dematerializzate;

- (ii) che il prezzo minimo di emissione unitario di ciascuna nuova azione sia pari a Euro 9,50 per azione, con imputazione a capitale di Euro 0,1270 per ogni azione sottoscritta e la parte restante a sovrapprezzo, e sarà definito al termine della procedura di collocamento in misura identica per ciascuno dei destinatari dell'offerta;
 - (iii) che le nuove azioni siano offerte e riservate in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 5 del Codice Civile, stante l'interesse della Società, nell'ambito di un collocamento privato esclusivamente in favore di investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato e integrato, nonché investitori istituzionali esteri con l'esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e di qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta siano vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e di quotazione in forza delle esenzioni previste dalla vigente normativa;
 - (iv) che il termine ultimo di sottoscrizione delle nuove azioni, ai sensi dell'art. 2439, co. 2, Codice Civile, sia fissato al 30 giugno 2022, con facoltà di chiudere l'aumento anche anticipatamente e in qualunque momento in relazione alle sottoscrizioni raccolte;
 - (v) che l'aumento mantenga efficacia anche se parzialmente sottoscritto, per cui, qualora allo scadere del predetto termine l'aumento di capitale deliberato non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale sia aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a quel momento;
- (2) di introdurre all'art. 5 dello statuto, con decorrenza dall'iscrizione della medesima delibera a Registro Imprese, un periodo in via transitoria del seguente tenore: "Il Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2022, a valere sulla delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e della previsione di cui all'art. 5 dello statuto sociale vigente, ha deliberato un aumento di capitale a pagamento, in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 5.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 526.315 nuove azio-

ni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate, ad un prezzo unitario di emissione non inferiore a Euro 9,50 per ciascuna azione, con imputazione a capitale di Euro 0,1270 per ogni azione sottoscritta e la parte restante a sovrapprezzo, da offrirsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, co. 5, del Codice Civile, stante l'interesse della società, nell'ambito di un collocamento privato esclusivamente in favore di investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato e integrato, nonché investitori istituzionali esteri con l'esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e di qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta siano vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e di quotazione in forza delle esenzioni previste dalla vigente normativa; l'aumento di capitale si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine del 30 giugno 2022.", fermo ed invariato il resto dell'articolo in vigore;

- (3) di conferire ogni più ampio potere, in via di giunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Marco Signorelli, e all'Amministratore Delegato, Pietro Mario Adduci, per compiere tutti gli atti e negozi necessari, opportuni e/o propedeutici ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale, con ogni e più ampio potere per determinare i termini e le modalità per l'esecuzione di tutto quanto deliberato ai precedenti punti, ivi inclusi, a titolo indicativo e non esaustivo:
- (i) l'effettuazione di tutte le comunicazioni e gli altri adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti di attuazione (ivi inclusi i Comunicati Stampa che si intendono approvati nella loro interezza);
 - (ii) la fissazione della durata del collocamento privato, che potrà essere chiuso anticipatamente rispetto al termine;
 - (iii) la fissazione del numero finale delle azioni di nuova emissione e il prezzo puntuale di sottoscrizione delle stesse, comprensivo di sovrapprezzo, in conformità alla prassi di mercato per operazioni analoghe e sulla base dei criteri contenuti nella Relazione Illustrativa, tenuto conto delle indicazioni degli investitori in sede di collocamento;

- (iv) la determinazione dei lotti di sottoscrizione delle azioni nonché, in caso di eccesso di domanda, degli eventuali criteri di riparto delle sottoscrizioni nell'ambito del collocamento, fermo restando che tali criteri assumeranno valenza meramente interna (non addivenendosi a formale offerta al pubblico di strumenti finanziari né ad un collocamento al pubblico indistinto);
 - (v) il conseguente collocamento delle azioni presso i relativi destinatari;
 - (vi) predisporre e presentare ogni documento richiesto per il perfezionamento e l'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato e per l'ammissione a quotazione su Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione;
 - (vii) la predisposizione e presentazione di ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato così come l'esecuzione di ogni modifica e/o integrazione, non sostanziale, che si rendesse necessaria e/o opportuna, a richiesta di ogni autorità competente, anche in sede di iscrizione, nonché, in generale, la definizione di ogni ulteriore aspetto ritenuto necessario o opportuno per la completa esecuzione di quanto qui deliberato, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno;
- (4) di conferire ogni più ampio potere, in via di giunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Signorelli e all'Amministratore Delegato Pietro Mario Adduci in relazione all'esecuzione dell'aumento di capitale sopra deliberato, per provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale e per far luogo al deposito del testo di statuto aggiornato in dipendenza delle delibere che precedono, ai sensi dell'art. 2434 del Codice Civile (con la variazione del capitale sociale e del numero delle azioni, nonché la soppressione delle eventuali clausole transitorie una volta integralmente eseguito l'aumento o decorso il termine finale di sottoscrizione), a seguito del deposito, ove previsto, dell'attestazione ai sensi dell'art. 2444 del Codice Civile, con facoltà di introdurre nelle deliberazioni stesse e nel relativo verbale e allegati ogni modifica e/o integrazione e/o soppressione che si rendesse necessaria e/o opportuna, a richiesta di ogni autorità competente in sede di autorizzazione o iscrizione a Registro Imprese.
- (5) di approvare il testo del comunicato stampa relativo alla delibera di cui al punto 1) che precede, da diffondere e pubblicare ai sensi delle disposizioni nor-

mative e regolamentari applicabili.

Il Presidente apre la discussione. Nessuno chiede la parola e pertanto il Presidente mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione.

Ha quindi luogo la votazione.

- consiglieri favorevoli: 9 (nove)

- consiglieri astenuti: 0 (zero)

- consiglieri contrari: 0 (zero)

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità dei consiglieri presenti.

Il Presidente dà atto ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2436, co. 6, Codice Civile che lo statuto sociale, in seguito alle delibere sopra assunte e, quindi, invariato per tutta la restante parte, risulta nella sua redazione aggiornata dal testo integrale che con il presente verbale verrà depositato a Registro Imprese e ricorda che le modifiche statutarie di cui alle deliberazioni sopra assunte sono subordinate alle relative iscrizioni a Registro Imprese ai sensi dell'art. 2436 (come richiamato all'art. 2443, co.3) del Codice Civile e pertanto produrranno i propri effetti dopo le iscrizioni medesime.

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore otto e minuti trentaquattro ringraziando gli intervenuti.

Si allegano al presente atto

A) Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

B) Parere del Collegio Sindacale;

C) Testo dello Statuto modificato..

I partecipanti mi dispensano dalla lettura degli allegati per averne preso visione prima d'ora.

Il presente atto, interamente scritto, con sistema meccanici e completato a mano, da me Notaio, viene da me letto a tutti i partecipanti in audio conferenza, e viene da me sottoscritto alle ore otto e minuti trentaquattro.

Occupa di sei fogli di carta, ventitre intere facciate e parte della presente venticinquattresima.

f.to FABIO GASPARE PANTE'

* * * * *

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Tecma Solutions S.p.A. ("Tecma" o "la Società") sull'esercizio della delega ex art. 2443 del Codice Civile per l'aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 5, del Codice Civile



1. Premesse

La presente relazione illustrativa (la "**Relazione**") sull'esercizio della delega conferita al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile per l'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione è stata predisposta ai sensi dell'art. 2441, co. 5 e 6, del Codice Civile.

In data 29 aprile 2022, l'Assemblea straordinaria dei soci della Società ha attribuito al Consiglio di Amministrazione: *"ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la delega ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera assembleare che conferirà la Delega, per un importo massimo pari a Euro 10.000.000 (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), mediante emissione di massime numero 1.000.000 azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti della Società ovvero con limitazione o esclusione del diritto di opzione, in base alle opportune valutazioni che saranno effettuate dal Consiglio, e secondo le modalità, i prezzi di emissione, i tempi, le caratteristiche e le condizioni determinate dal Consiglio stesso"* (la "**Delega**").

Come noto, l'Assemblea straordinaria dei soci ha, inoltre, determinato alcuni criteri che gli amministratori devono osservare qualora la Delega sia esercitata al fine di deliberare aumenti di capitale con limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 5, del Codice Civile e, in particolare, quanto ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare la sottoscrizione delle azioni, ha identificato le seguenti categorie di destinatari: *"investitori italiani ed esteri, industriali e finanziari, partner strategici e industriali"*.

Nell'ambito di tale facoltà, l'Assemblea straordinaria dei soci ha altresì attribuito al Consiglio di Amministrazione il potere *"di modificare, in conseguenza di quanto sopra, l'articolo 5 dello Statuto nella indicazione dell'importo del capitale sociale"* e ha infine deliberato *"di conferire sin d'ora al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni potere per compiere tutti gli atti e negozi necessari e opportuni per dare esecuzione alla presente delibera [...]"*.

Il Consiglio di Amministrazione di Tecma intende esercitare la Delega procedendo alla deliberazione di un aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 5, del Codice Civile, per un importo massimo pari a Euro 5.000.000 (complessivo di sovrapprezzo), mediante emissione di massime numero 526.315 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato e integrato, nonché investitori istituzionali esteri con l'esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e di qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta siano vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e di quotazione in forza delle esenzioni previste dalla vigente normativa (l'**"Aumento di Capitale"** e gli **"Investitori"**).

Le azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale saranno azioni ordinarie di Tecma, prive di indicazione del valore nominale espresso e con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate; esse dovranno essere integralmente liberate al momento della loro sottoscrizione.

Le azioni di nuova emissione verranno offerte agli Investitori nell'ambito di un collocamento privato, senza pubblicazione di un prospetto informativo in virtù dell'esenzione prevista dall'art. 1, paragrafo 4, lett. a) del Regolamento Prospetto (UE) 2017/1129 e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (il "Collocamento").

La Delega ex art. 2443 del Codice Civile conferita dall'Assemblea dei soci al Consiglio di Amministrazione con delibera del 29 aprile 2022 rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e alle condizioni ivi previste.

Alla data della presente relazione il capitale sociale sottoscritto di Tecma è pari a Euro 1.000.000, suddiviso in n. 7.872.400 azioni ordinarie prive di valore nominale. Le azioni sono quotate sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Pertanto, in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, considerate le azioni già in circolazione e avuto riguardo al numero massimo di azioni di nuova emissione, il numero totale delle azioni della Società sarà incrementato fino ad un massimo di n. 8.398.715 azioni.

In caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, la percentuale massima di diluizione per gli azionisti di Tecma derivante dall'Aumento di Capitale sarebbe pari a circa il 6,3%.

L'Aumento di Capitale potrà essere emesso e sottoscritto entro il termine finale di sottoscrizione del 30 giugno 2022 (con facoltà di chiudere anticipatamente i relativi termini dell'offerta), con l'obiettivo di procedere prontamente alla predetta raccolta di capitali.

Spetterà a ciascuno tra il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Marco Signorelli, e l'Amministratore Delegato, Pietro Mario Adduci, disgiuntamente fra loro, dare attuazione alla delibera di Aumento di Capitale individuando, altresì, il prezzo definitivo di emissione delle azioni in conformità ai criteri di seguito indicati.

La presente Relazione è messa a disposizione sul sito della Società, all'indirizzo www.tecmasolutions.com.

2. Motivazione dell'esercizio della Delega e ragioni dell'esclusione del diritto di opzione

Quanto alle motivazioni dell'Aumento di Capitale, si evidenzia, innanzitutto, che la Delega è finalizzata a consentire alla Società di reperire in modo rapido ed efficiente nuove risorse finanziarie necessarie per dare ulteriore spinta alla crescita attraverso una strategia di investimenti che si svilupperà lungo tre direttrici:

1. Sviluppo prodotto - investimenti in R&D finalizzati a:

- potenziare il portafoglio di prodotti tramite evolutive dei prodotti esistenti e lo sviluppo di nuove soluzioni digitali in grado di assicurare una crescente integrazione digitale di tutta la catena del valore nel mercato immobiliare;
- ottimizzare la modulazione dei prodotti verso un approccio Saas (Software as a Service);

2. Internazionalizzazione – espansione commerciale in area USA, così come in alcuni dei principali paesi Europei;

3. Scalabilità della piattaforma operativa – rafforzamento delle strutture operative, del capitale umano e delle infrastrutture (sia *hardware* che *software*) per accompagnare l'intensa accelerazione nel *business* e la crescita del volume di attività da erogare ai clienti.

Lo strumento della Delega, inoltre, presenta l'indubbio vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle condizioni dell'Aumento di Capitale, avuto riguardo alle circostanze di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione.

In coerenza con gli anzidetti obiettivi e facoltà, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 5, del Codice Civile permetta alla Società non solo di reperire rapidamente e in maniera efficiente capitale di rischio, rafforzando il proprio patrimonio e consentendole di perseguire le anzidette strategie di investimento, ma anche di qualificare il proprio azionariato grazie all'ingresso nel suo capitale sociale di investitori qualificati di primario *standing*, eventualmente anche internazionali.



Come noto, infatti, le modalità di Collocamento che si intendono adottare consentono di raccogliere fondi dagli Investitori in tempi rapidi e con un elevato grado di certezza nel Collocamento delle nuove azioni, circostanze che non sarebbero possibili nel caso di aumento "ordinario" offerto ai soci in opzione.

A tal riguardo, si precisa che l'anzidetta possibilità per la Società di reperire in modo rapido ed efficiente risorse finanziarie, nonché di ampliare la propria compagine azionaria mediante l'ingresso di Investitori di elevato "*standing*" che apportino alla Società valore aggiunto, costituisce, secondo il Consiglio di Amministrazione, idoneo interesse atto a giustificare l'esclusione del diritto di opzione dei soci della Società.

3. Modalità di collocamento e garanzia

Il Collocamento privato delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale consente di offrire le azioni in modo ordinato mediante la sollecitazione e la raccolta di ordini di sottoscrizione sul mercato degli Investitori e che siano questi ultimi a indicare il prezzo al quale sarebbero disponibili a sottoscrivere le azioni di nuova emissione. Gli ordini possono essere raccolti in un arco di tempo breve, di poche ore o di qualche giorno. Alla chiusura del libro ordini, il prezzo che viene fissato è il medesimo per tutti gli Investitori, in modo tale da poter allocare con successo le azioni offerte e, allo stesso tempo, garantire nella misura possibile un regolare andamento del corso dei titoli successivamente al completamento dell'operazione.

Ai fini dell'Aumento di Capitale, nella determinazione del prezzo di emissione delle azioni, secondo i criteri di seguito descritti, occorrerà tener conto del prezzo al quale gli investitori qualificati sarebbero disponibili ad acquistare le azioni. In particolare, la scelta degli Investitori e la quantità di titoli da allocare a ciascuno di essi terrà conto del livello di *subscription* o *oversubscription* (ossia del rapporto tra domanda e offerta) e delle qualità intrinseche degli investitori. A tal riguardo, d'intesa e con l'ausilio di Alantra, in qualità di *sole bookrunner*, e secondo la prassi di mercato, è stato ad oggi ipotizzato un piano di riparto "selettivo/discrezionale", dando preferenza agli investitori strategici che il Consiglio di Amministrazione ritiene poter essere funzionali allo sviluppo della Società e del *business* e, quindi, ad istituzioni finanziarie di primario *standing*, ferma restando l'osservanza, a parità di *standing*, sia dell'ordine temporale di ricezione sia della dimensione degli ordini trasmessi. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad allocare le azioni ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale sulla base della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse e ordini ricevuti, con la precisazione che, fermo restando l'ordine di preferenze sopra accordato e in subordine rispetto ad investitori qualificati "terzi", le azioni potranno essere allocate anche in favore di investitori qualificati che siano già soci della Società. Come noto, tale processo risulta particolarmente efficiente nella determinazione del valore di mercato delle azioni di nuova emissione, in quanto il prezzo al quale sono assegnate tali azioni corrisponde al valore loro attribuito al momento del collocamento da parte degli Investitori che, alla luce delle rispettive capacità professionali, sono i soggetti più qualificati a determinare l'effettivo valore di mercato.

A tal fine, Alantra è l'*advisor* finanziario dell'operazione e agirà in qualità di *sole bookrunner* nell'ambito del Collocamento; così facendo, l'esecuzione del Collocamento potrà avvenire secondo i migliori *standard* della prassi nazionale e internazionale, anche al fine di preservare la stabilità dell'andamento del titolo.

Si precisa che il *sole bookrunner* non assumerà impegni di garanzia in merito alla sottoscrizione delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale.

4. Criteri di determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione

La Delega conferita dall'Assemblea dei soci della Società in data 29 aprile 2022 al Consiglio di Amministrazione include la facoltà di determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni e, dunque, la relativa ripartizione tra capitale e sovrapprezzo.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione intende aderire alla prassi di mercato prevalente per operazioni analoghe all'Aumento di Capitale oggetto della presente Relazione, che consiste nello specificare i criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni fissando, altresì, un prezzo minimo (inclusivo di sovrapprezzo) da tenere in considerazione come prezzo base del Collocamento, anziché procedere alla fissazione di un prezzo "puntuale" di emissione. Il Consiglio di Amministrazione ritiene, infatti, più opportuno che il prezzo puntuale delle azioni sia determinato solo in prossimità della loro emissione, e, dunque, conferire a taluni suoi componenti poteri delegati che garantiscano una certa flessibilità ai fini del perfezionamento dell'operazione.

L'individuazione di criteri per la determinazione del prezzo di emissione consentirebbe, altresì, al Consiglio di Amministrazione di determinare il prezzo all'esito del Collocamento sulla base dell'effettivo valore di mercato che verrà attribuito alle azioni da parte degli Investitori.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle prassi di mercato e in linea con le motivazioni e gli obiettivi sopra precisati, intende procedere alla individuazione dei criteri ai quali gli amministratori dovranno attenersi in sede di attuazione della delibera di Aumento di Capitale.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 2441, co. 6, del Codice Civile impone che, in caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, il prezzo di emissione delle nuove azioni sia determinato "*in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre*".

Nel dettaglio, si precisa che il patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2021 è pari ad Euro 14.492.909, il numero di azioni in circolazione è pari a 7.872.400, e, quindi, il patrimonio netto per azione risulta pari a 1,84 Euro per azione.

Nonostante la Società non abbia azioni quotate su un mercato regolamentato (ma su un sistema multilaterale di negoziazione), il Consiglio di Amministrazione ritiene che, ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, sia opportuno prendere in considerazione, oltre al criterio del patrimonio netto previsto dall'art. 2441, co. 6, del Codice Civile (applicabile alle società con titoli non ammessi a quotazione), anche il criterio dell'andamento delle negoziazioni in Borsa, in quanto maggiormente idoneo a fornire una indicazione del reale valore economico del capitale della Società, esprimendo le aspettative maturate dagli Investitori in relazione alle iniziative strategiche e *performance* della Società.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno tenere in considerazione l'andamento del titolo sul mercato negli ultimi 180 giorni, 90 giorni, 30 giorni e 15 giorni.

	PRICE (VOLUME WEIGHTED AVERAGE) - €
AVG 15D	10.11
AVG 30D	10.14
AVG 90D	10.20
AVG 180D	9.51



Alla luce di tali valori, il Consiglio di Amministrazione ritiene che la determinazione del prezzo minimo di emissione delle nuove azioni a Euro 9,50 per azione (inclusivo di sovrapprezzo), risulti congrua rispetto ai criteri considerati, anche alla luce dell'esclusione del diritto d'opzione, attestandosi ben al di sopra del valore del patrimonio netto per azione ed essendo circa pari alla media ponderata dei prezzi di chiusura dell'ultimo semestre.

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione propone, pertanto, che il prezzo di emissione delle nuove azioni sia non inferiore a Euro 9,50 per azione e stabilisce, altresì, che l'importo di Euro 0,1270 del prezzo di emissione di ciascuna azione sarà imputato a capitale e il residuo a sovrapprezzo.

5. Eventuali altre forme di collocamento previste

La totalità delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale sarà oggetto di Collocamento privato. Pertanto, non sono previste ulteriori forme di collocamento.

6. Azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere, in proporzione alle quote possedute, le azioni di nuova emissione

Non sussistono impegni di sottoscrizione delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale in capo ai soci. Come sopra specificato, il Consiglio di Amministrazione ha infatti ritenuto opportuno riservare la sottoscrizione esclusivamente agli Investitori.

7. Periodo previsto per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale

L'individuazione del termine ad opera del Consiglio di Amministrazione è stato ritenuto particolarmente coerente con gli obiettivi di speditezza, celerità e certezza che sottostanno all'operazione. Pertanto, il termine entro il quale l'Aumento di Capitale potrà essere eseguito, ove le condizioni di mercato lo consentano, è stato individuato dal Consiglio di Amministrazione con il 30 giugno 2022.

Si precisa che qualora l'Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto entro il termine finale di sottoscrizione indicato, il capitale sociale risulterà aumentato dell'importo derivante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine.

8. Caratteristiche e data di godimento delle azioni

Le azioni di nuova emissione saranno fungibili con quelle già in circolazione, avranno godimento regolare e pertanto garantiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni già in circolazione al momento dell'emissione.

La Società richiederà l'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan delle azioni di nuova emissione, al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Non sono previsti vincoli di indisponibilità sulle azioni di nuova emissione assegnate in sede di collocamento.


9. Modifiche statutarie

Per effetto dell'esercizio della Delega ad aumentare il capitale sociale in precedenza illustrata, risulterà necessario modificare l'art. 5 dello statuto sociale di Tecma.

Si riporta di seguito il prospetto che confronta il vigente art. 5 dello statuto sociale con il testo che il Consiglio di Amministrazione propone di adottare.

Art. 5		
Capitale sociale - Azioni		
	Testo vigente	Proposta di modifica
5.1	Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 1.000.000 (un milione/00), suddiviso in n. 7.872.400 senza indicazione del valore nominale, conferenti ai loro possessori uguali diritti	<i>(invariato)</i>
5.2	In data 8 ottobre 2021 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a titolo gratuito e in via scindibile, da eseguirsi in una o più tranches, entro il termine del 30 giugno 2024, per massimi nominali Euro 28.931,46, mediante emissione, anche in più tranches, di massime 227.760 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, a un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni della Società alla data di esecuzione, da imputarsi per intero a capitale, mediante appostazione a capitale di un corrispondente ammontare tratto dalla riserva di utili come risultante dall'ultimo bilancio approvato, a servizio del piano di incentivazione denominato "Piano di Stock Grant 2021-2023", mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile.	<i>(invariato)</i>
5.3	Sono delegate al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a favore di uno o più Consiglieri, tutte le occorrenti facoltà (i) relative all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al precedente comma e in particolare all'assegnazione e all'emissione delle nuove azioni a servizio del citato piano di incentivazione, (ii) per provvedere alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle	<i>(invariato)</i>

	<p>disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili, e (iii) per apportare le conseguenti modifiche al presente articolo al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale, restando inteso che ove l'aumento di capitale non sia interamente eseguito entro il 30 giugno 2024, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari al valore di emissione delle azioni di volta in volta emesse.</p>	
5.4	<p>L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 29 aprile 2022 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro il termine massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera assembleare, per un importo massimo pari a Euro 10.000.000 (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), mediante emissione di massime numero 1.000.000 azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti della Società ovvero con limitazione o esclusione del diritto di opzione, in base alle opportune valutazioni che saranno effettuate dal Consiglio, e secondo modalità, i prezzi di emissione, i temi, le caratteristiche e le condizioni determinate dal Consiglio stesso. In particolare, in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, le azioni potranno essere offerte in tutto o in parte ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione tra investitori italiani ed esteri, industriali e finanziari, partner strategici e industriali.</p>	<p>(invariato)</p>
		<p>5.5 Il Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2022, a valere sulla delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e della previsione di cui all'art. 5 dello statuto sociale vigente, ha deliberato un aumento di capitale a pagamento, in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 5.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 526.315 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate, ad un prezzo unitario di emissione non inferiore a Euro 9,50 per ciascuna azione, con imputazione a capitale di Euro 0,1270 per ogni azione sottoscritta e la parte restante a sovrapprezzo, da offrirsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, co. 5, del Codice Civile, stante l'interesse della società, nell'ambito di un collocamento</p>



		privato esclusivamente in favore di investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato e integrato, nonché investitori istituzionali esteri con l'esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e di qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta siano vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e di quotazione in forza delle esenzioni previste dalla vigente normativa; l'aumento di capitale si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine del 30 giugno 2022, fermo restando che, laddove l'aumento non venisse integralmente sottoscritto, la suddetta delega rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e condizioni ivi previsti.
5.5	Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan sistema multilaterale di negoziazione ("EGM"), gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana")	5.55.6 (<i>invariato</i>)
5.6	Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83- <i>bis</i> e seguenti del decreto legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF").	5.65.7 (<i>invariato</i>)
5.7	Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili, indivisibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.	5.75.8 (<i>invariato</i>)
5.8	Nel caso di comproprietà e/o comunione di una o più azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune. Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.	5.85.9 (<i>invariato</i>)
5.9	La Società può acquistare azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.	5.95.10 (<i>invariato</i>)

10. Proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

“Il Consiglio di Amministrazione di Tecma Solutions S.p.A.

- in attuazione della delega ex art. 2443 del Codice Civile conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea straordinaria dei soci riunitasi in data 29 aprile 2022 di cui al verbale in pari data;

- udito il Presidente e l'Amministratore Delegato;
- esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, co. 5 e 6, del Codice Civile;
- considerato il parere favorevole rilasciato dal Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni per l'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, co. 6 del Codice Civile;
- preso atto dell'attestazione che la società non versa in una delle situazioni previste agli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile, e che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente versato ai sensi dell'art. 2438, oltre al parere favore del Collegio Sindacale;
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;

delibera

avvalendosi della delega ricevuta ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2022,



- (1) di aumentare il capitale sociale in via onerosa a pagamento in denaro, in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 5.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, statuendo:
 - (i) che l'aumento di capitale sia eseguito mediante emissione di massime n. 526.315 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di emissione e dematerializzate;
 - (ii) che il prezzo minimo di emissione unitario di ciascuna nuova azione sia pari a Euro 9,50 e sarà definito al termine della procedura di collocamento in misura identica per ciascuno dei destinatari dell'offerta;
 - (iii) che le nuove azioni siano offerte e riservate in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 5 del Codice Civile, stante l'interesse della Società, nell'ambito di un collocamento privato esclusivamente in favore di investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato e integrato, nonché investitori istituzionali esteri con l'esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e di qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta siano vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e di quotazione in forza delle esenzioni previste dalla vigente normativa;
 - (iv) che il termine ultimo di sottoscrizione delle nuove azioni, ai sensi dell'art. 2439, co. 2, Codice Civile, sia fissato al 30 giugno 2022, con facoltà di chiudere l'aumento anche anticipatamente ed in qualunque momento in relazione alle sottoscrizioni raccolte;
 - (v) che l'aumento mantenga efficacia anche se parzialmente sottoscritto, per cui, qualora allo scadere del predetto termine l'aumento di capitale deliberato non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale sia aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a quel momento;
- (2) di introdurre all'art. 5 dello statuto, con decorrenza dall'iscrizione della medesima delibera a Registro Imprese, un periodo in via transitoria del seguente tenore: "Il Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2022, a valere sulla delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e della previsione di cui all'art. 5 dello statuto sociale vigente, ha deliberato un aumento di capitale a pagamento, in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 5.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 526.315 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate, ad un prezzo unitario di emissione non inferiore a Euro 9,50 per ciascuna azione, con imputazione a capitale di Euro 0,1270 per ogni azione sottoscritta e la parte restante a sovrapprezzo, da offrirsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, co. 5, del Codice Civile, stante l'interesse della società, nell'ambito di un collocamento privato esclusivamente in favore di investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato e integrato, nonché investitori istituzionali esteri con l'esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e di

qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta siano vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e di quotazione in forza delle esenzioni previste dalla vigente normativa; l'aumento di capitale si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine del 30 giugno 2022, fermo restando che, laddove l'aumento non venisse integralmente sottoscritto, la suddetta delega rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e condizioni ivi previsti.", fermo ed invariato il resto dell'articolo in vigore;

- (3) *di conferire ogni più ampio potere, in via disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Marco Signorelli, e all'Amministratore Delegato, Pietro Mario Adduci, per compiere tutti gli atti e negozi necessari, opportuni e/o propedeutici ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale, con ogni e più ampio potere per determinare i termini e le modalità per l'esecuzione di tutto quanto deliberato ai precedenti punti, ivi inclusi, a titolo indicativo e non esaustivo:*
- (i) *l'effettuazione di tutte le comunicazioni e gli altri adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti di attuazione (ivi inclusi i Comunicati Stampa che si intendono approvati nella loro interezza);*
 - (ii) *la fissazione della durata del collocamento privato, che potrà essere chiuso anticipatamente rispetto al termine;*
 - (iii) *la fissazione del numero finale delle azioni di nuova emissione e il prezzo puntuale di sottoscrizione delle stesse, comprensivo di sovrapprezzo, in conformità alla prassi di mercato per operazioni analoghe e sulla base dei criteri contenuti nella Relazione Illustrativa, tenuto conto delle indicazioni degli investitori in sede di collocamento;*
 - (iv) *la determinazione dei lotti di sottoscrizione delle azioni nonché, in caso di eccesso di domanda, degli eventuali criteri di riparto delle sottoscrizioni nell'ambito del collocamento, fermo restando che tali criteri assumeranno valenza meramente interna (non addivenendosi a formale offerta al pubblico di strumenti finanziari né ad un collocamento al pubblico indistinto);*
 - (v) *il conseguente collocamento delle azioni presso i relativi destinatari;*
 - (vi) *predisporre e presentare ogni documento richiesto per il perfezionamento e l'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato e per l'ammissione a quotazione su Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione;*
 - (vii) *la predisposizione e presentazione di ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato così come l'esecuzione di ogni modifica e/o integrazione, non sostanziale, che si rendesse necessaria e/o opportuna, a richiesta di ogni autorità competente, anche in sede di iscrizione, nonché, in generale, la definizione di ogni ulteriore aspetto ritenuto necessario o opportuno per la completa esecuzione di quanto qui deliberato, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno;*
- (4) *di conferire ogni più ampio potere, in via disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Marco Signorelli, e all'Amministratore Delegato, Pietro Mario Adduci, in relazione all'esecuzione dell'aumento di capitale sopra deliberato, per provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale e per far luogo al deposito del testo di statuto aggiornato in dipendenza delle delibere che precedono, ai sensi dell'art. 2434 del Codice Civile (con la variazione del capitale sociale e del numero delle azioni, nonché la soppressione delle eventuali clausole transitorie una volta integralmente eseguito l'aumento o decorso il termine finale di sottoscrizione), a seguito del deposito, ove previsto, dell'attestazione ai sensi dell'art. 2444 del Codice Civile, con facoltà di introdurre nelle deliberazioni stesse e nel relativo verbale e allegati ogni modifica e/o integrazione e/o soppressione che si rendesse necessaria e/o opportuna, a richiesta di ogni autorità competente in sede di autorizzazione o iscrizione a Registro Imprese.*
- (5) *di approvare il testo del comunicato stampa relativo alla delibera di cui al punto 1) che precede, da diffondere e pubblicare ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.*

Per il Consiglio di Amministrazione

Nome: Marco Signorelli

Titolo: Presidente



PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE DI TECMA SOLUTIONS S.P.A.
EMESSO AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 6, CODICE CIVILE

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Tecma Solutions S.p.A.

1. PREMessa

In data 29 aprile 2022, l'Assemblea straordinaria di Tecma Solutions S.p.A. (di seguito anche "Tecma" o "Società"), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha attribuito al Consiglio di Amministrazione "ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la delega ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera assembleare che conferirà la Delega, per un importo massimo pari a Euro 10.000.000 (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), mediante emissione di massimo numero 1.000.000 azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti della Società ovvero con limitazione o esclusione del diritto di opzione, in base alle opportune valutazioni che saranno effettuate dal Consiglio, e secondo le modalità, i prezzi di emissione, i tempi, le caratteristiche e le condizioni determinate dal Consiglio stesso" (di seguito anche "Delega").

In quella sede l'Assemblea straordinaria ha, altresì, determinato alcuni criteri che gli Amministratori sono chiamati a osservare in caso di esercizio della Delega. In particolare, con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti a cui riservare la sottoscrizione delle azioni, l'Assemblea straordinaria di Tecma ha identificato le seguenti categorie di destinatari: "investitori italiani ed esteri, industriali e finanziari, partner strategici e industriali".

Il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, codice civile, esercitando la Delega, intende deliberare in ordine all'aumento del capitale della Società, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, codice civile (di seguito anche "Operazione").

Il Collegio Sindacale di Tecma ha ricevuto dagli amministratori la "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Tecma Solutions S.p.A. ("Tecma" o "la Società") sull'esercizio della delega ex art. 2443 del Codice Civile per l'aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 5 e 6, del Codice Civile" (di seguito anche "Relazione"), messa a disposizione anche sul sito della Società, all'indirizzo www.tecmasolutions.com.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, codice civile, il Collegio Sindacale della Società è chiamato ad esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni (di seguito anche il "Parere").

2. OGGETTO DEL PARERE E CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE



44

Il presente Parere viene reso ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c. e dunque verte esclusivamente sulla congruità del prezzo delle azioni di nuova emissione; il Collegio Sindacale, in vista della predisposizione del Parere, ha naturalmente tenuto conto delle caratteristiche dell'aumento di capitale sociale e segnatamente, delle caratteristiche delle azioni di nuova emissione, delle modalità di collocamento nonché delle ragioni dell'operazione illustrate dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione, della metodologia impiegata dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni da intendersi, nei termini che verranno più avanti illustrati, come prezzo minimo (il "Prezzo di Emissione").

2.1 Le caratteristiche dell'aumento di capitale sociale

Il Consiglio di Amministrazione di Tecma intende esercitare la Delega procedendo alla deliberazione di un aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, codice civile, per un importo massimo pari a Euro 5.000.000 (che comprende il sovrapprezzo), mediante emissione di massime numero 526.315 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato e integrato, nonché a investitori istituzionali esteri con l'esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e di qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta siano vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e di quotazione in forza delle esenzioni previste dalla vigente normativa (di seguito anche "Investitori").

Nel caso in cui l'aumento di capitale non fosse interamente sottoscritto, la Delega ex art. 2443 codice civile conferita al Consiglio di Amministrazione di Tecma, rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e alle condizioni ivi previste.

Alla data della Relazione rilasciata dagli Amministratori il capitale sociale sottoscritto di Tecma risulta di Euro 1.000.000, suddiviso in n. 7.872.400 azioni ordinarie prive di valore nominale. Le azioni sono quotate sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Pertanto, in caso di integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale, considerate le azioni già in circolazione e avuto riguardo al numero massimo di azioni di nuova emissione, il numero totale delle azioni della Società sarà incrementato fino a un massimo di n. 8.398.715 azioni.

Ne discende, che in caso di integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale, la percentuale massima di diluizione per gli azionisti di Tecma derivante dall'aumento di capitale sarebbe pari a circa il 6,3%.

L'esecuzione dell'aumento di capitale (emissione e sottoscrizione) potrà avvenire entro il termine finale di sottoscrizione del 30 giugno 2022 (con facoltà di chiudere anticipatamente).

i relativi termini dell'offerta), con l'obiettivo di procedere prontamente alla predetta raccolta di capitali.

Si tratta di un termine che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto coerente con gli obiettivi di speditezza, celerità e certezza che spiegano e giustificano l'Operazione.

Qualora l'aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto entro il termine finale di sottoscrizione sopra indicato, il capitale sociale risulterà aumentato dell'importo derivante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine.

2.2 Le caratteristiche delle azioni e le relative modalità di collocamento

Le azioni rinvenienti dall'aumento di capitale sociale:

- saranno azioni ordinarie di Tecma, prive di indicazione del valore nominale espresso e con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate;
- saranno ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari;
- dovranno essere integralmente liberate al momento della loro sottoscrizione;
- verranno offerte agli Investitori nell'ambito di un collocamento privato, senza pubblicazione di un prospetto informativo in virtù dell'esenzione prevista dall'art. 1, paragrafo 4, lett. a) del Regolamento Prospetto (UE) 2017/1129 e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (di seguito anche il "Collocamento").

Le azioni di nuova emissione saranno pertanto oggetto di sottoscrizione nell'ambito di una procedura di collocamento cosiddetto "privato" (o *private placement*).

Il prezzo di emissione sarà determinato in esito alle tipiche valutazioni negoziali di contrattazione che caratterizzano le operazioni di questo genere sebbene, come da prassi, le indicazioni di prezzo che forniranno i potenziali sottoscrittori assumeranno un ruolo importante in sede di fissazione del Prezzo, trattandosi di indicazioni che, attesa la specifica professionalità degli Investitori, sono certamente capaci di riflettere l'effettivo valore di mercato delle azioni di nuova emissione quando queste verranno emesse. Naturalmente il Prezzo non sarà inferiore al prezzo rispetto al quale sta esprimendo il presente parere di congruità.

La scelta degli Investitori e la quantità di titoli da allocare a ciascuno di essi terrà conto del livello di *subscription* o *oversubscription* e delle qualità intrinseche degli investitori indicati nella Relazione. In tal senso, verrà data preferenza a investitori strategici che il Consiglio di Amministrazione di Tecma riterrà essere funzionali allo sviluppo della Società e del *business* e, quindi, ad istituzioni finanziarie di primario *standing*, ferma restando l'osservanza, a parità di *standing*, sia dell'ordine temporale di ricezione sia della dimensione degli ordini trasmessi. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad allocare le azioni ordinarie rinvenienti dall'aumento di capitale sulla base della quantità e qualità delle manifestazioni di



Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

interesse e ordini ricevuti, con la precisazione che, fermo restando l'ordine di preferenze sopra accordato e in subordine rispetto ad investitori qualificati "terzi", le azioni potranno essere allocate anche in favore di investitori qualificati che siano già soci della Società.

Al fine di preservare la stabilità dell'andamento titolo, è stato nominato "Alantra" quale *advisor* finanziario dell'operazione che agirà in qualità di *sole bookrunner* nell'ambito del Collocamento e non assumerà impegni di garanzia in merito alla sottoscrizione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale.

2.3 Le motivazioni dell'aumento di capitale sociale

Il Collegio Sindacale rileva che la Relazione del Consiglio di Amministrazione indica, come prescritto dall'art. 2441, la motivazione dell'Operazione in esito alla quale la Società reperirà nuove risorse finanziarie a sostegno dello sviluppo aziendale, da attuarsi anche attraverso una strategia di investimenti; ancora più nello specifico il Consiglio di Amministrazione ha dato conto che detta crescita si svilupperà lungo tre direttrici:

1. sviluppo prodotto - investimenti in R&D finalizzati a:
 - potenziare il portafoglio di prodotti tramite evolutive dei prodotti esistenti e lo sviluppo di nuove soluzioni digitali in grado di assicurare una crescente integrazione digitale di tutta la catena del valore nel mercato immobiliare;
 - ottimizzare la modulazione dei prodotti verso un approccio SaaS (Software as a Service);
2. internazionalizzazione - espansione commerciale in area USA, così come in alcuni dei principali paesi Europei;
3. scalabilità della piattaforma operativa - rafforzamento delle strutture operative, del capitale umano e delle infrastrutture (sia *hardware* che *software*) per accompagnare l'intensa accelerazione nel *business* e la crescita del volume di attività da erogate ai clienti.

2.4 Le cause dell'esclusione del diritto di opzione

Il Collegio Sindacale rileva altresì che la Relazione indica, come prescritto dall'art. 2441, le ragioni della esclusione del diritto di opzione, segnatamente riferendo che tale esclusione poggia essenzialmente su due razionali: i) la possibilità di qualificare il proprio azionariato grazie all'ingresso nel suo capitale sociale di investitori qualificati di primario *standing*, anche internazionali; ii) la rapidità e l'efficienza con cui sarà possibile reperire capitale di rischio caratteristica, appunto, delle operazioni di *private placement*.

3. CRITERI UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI

Il Consiglio, allineandosi alla prassi di mercato prevalente, anziché procedere alla individuazione di un prezzo puntuale di emissione, ha determinato un prezzo minimo (inclusivo di sovrapprezzo) da considerare quale prezzo base ai fini del Collocamento, ritenendo opportuno determinare puntualmente il Prezzo delle azioni in prossimità della loro emissione così da assicurare un migliore allineamento del Prezzo rispetto al valore che esprime il mercato nel momento della sottoscrizione.

L'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo di emissione consente, dunque, al Consiglio di Amministrazione di stabilire il prezzo all'esito del Collocamento sulla base dell'effettivo valore di mercato che verrà attribuito alle azioni da parte degli Investitori.

Alla chiusura del libro ordini, il prezzo che verrà fissato sarà il medesimo per tutti gli Investitori.

Con specifico riferimento alla metodologia utilizzata, gli amministratori, hanno riferito che nella determinazione del Prezzo si terrà conto del valore del patrimonio netto nonché dell'andamento delle negoziazioni in Borsa (nonostante la Società non abbia azioni quotate su un mercato regolamentato, ma su un sistema multilaterale di negoziazione).

Al 31 dicembre 2021 il patrimonio netto della Società risulta pari a Euro 14.492.909, il numero di azioni in circolazione pari a 7.872.400, e, quindi, il patrimonio netto per azione pari a 1,84 Euro per azione.


A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno tenere in considerazione l'andamento del titolo sul mercato negli ultimi 180 giorni, 90 giorni, 30 giorni e 15 giorni, che si riporta di seguito:

	PRICE (VOLUME WEIGHTED AVERAGE)
AVG 15D	10.11
AVG 30D	10.14
AVG 90D	10.20
AVG 180D	9.51

Alla luce di quanto illustrato, il Consiglio di Amministrazione ha proposto che il prezzo di emissione delle nuove azioni sia non inferiore a Euro 9,50 per azione, stabilendo, altresì, che l'importo di Euro 0,1270 del prezzo di emissione di ciascuna azione sarà imputato a capitale e il residuo a sovrapprezzo.

4. LE ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE SOTTOSTANTI IL RILASCIO DEL PARERE AI SENSI DELL'ART. 2441 CODICE CIVILE

Quanto esposto nei paragrafi che precedono è stato considerato dal Collegio Sindacale ai fini del rilascio del presente Parere ai sensi dell'art. 2441, comma 6, codice civile.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Large handwritten signature]

Con specifico riferimento alla metodologia utilizzata dal Consiglio di Amministrazione di Tecma per la determinazione del Prezzo il Collegio Sindacale ha in particolare considerato positivamente la scelta di assumere come parametro di riferimento il valore del patrimonio netto e l'andamento medio delle quotazioni negli ultimi 180 giorni, così determinando una soglia minima al di sotto della quale la libera contrattazione del Prezzo non può scendere.

Il Collegio Sindacale è del parere che il metodo del patrimonio netto esprima correttamente il valore minimo o di riferimento dal quale partire per la determinazione del prezzo. Stesso a dirsi con riferimento alla scelta del Consiglio di considerare anche l'esame andamentale delle quotazioni di borsa, in quanto tecnica empirica generalmente riconosciuta dagli operatori di settore come idonea ad esprimere le aspettative di mercato e, dunque, il reale valore economico della Società.

Con specifico riferimento alla tipologia di Collocamento utilizzata, di non secondaria importanza è anche la rapidità di esecuzione nonché la capacità di modulare l'offerta, rendendola facilmente adattabile alle specifiche esigenze imprenditoriali e all'andamento dei mercati.

Si rileva, infine, che il prezzo minimo determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società quale prezzo base del Collocamento (pari a Euro 9,50) è superiore al valore del patrimonio netto per azione (pari a Euro 1,84).

5. CONCLUSIONI

Il Collegio Sindacale di Tecma Solutions S.p.A., tenuto conto della documentazione esaminata e delle analisi effettuate, ritiene che il Consiglio di Amministrazione, ai fini della determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione connesse all'aumento del capitale della Società con esclusione del diritto di opzione, abbia applicato una metodologia aderente al dettato normativo in materia, allineandosi al contempo alle recenti prassi di mercato adottate per operazioni similari.

Il Collegio esprime, dunque, parere favorevole, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, codice civile, circa la congruità del prezzo minimo di emissione delle azioni relative all'aumento di capitale di Tecma, con esclusione del diritto di opzione, fissato in Euro 9,50 per ciascuna azione di nuova emissione, di cui Euro 0,1270 da imputare a capitale e il residuo a titolo di sovrapprezzo.

Milano, 27 maggio 2022.

Il Collegio Sindacale

Prof. Dott. Eugenio D'Amico (Presidente del Collegio Sindacale)


Eugenio D'Amico

Avv. Antonio Morello (Sindaco Effettivo)

Antonio Morello

Dott. Massimo Pratelli (Sindaco Effettivo)

Massimo Pratelli



STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA

Articolo 1

Denominazione

- 1.1 È costituita la società per azioni denominata "TECMA SOLUTIONS S.p.A." (di seguito la "Società").

Articolo 2

Sede

- 2.1. La società ha sede in Milano (MI).
- 2.2. L'organo amministrativo, con le modalità previste e nel rispetto della normativa vigente, può istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, uffici ed unità locali, sia in Italia sia all'estero, nonché trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 3

Oggetto sociale

- 3.1. Costituisce oggetto sociale della Società la prestazione dei seguenti servizi per l'ingegneria, l'architettura ed il *design*, e, precisamente: servizi di *technical marketing* per il *real estate* per prodotti industriali, per immobili aziendali, residenziali e studi di progettazione; la rappresentazione grafica bidimensionale e tridimensionale dei prodotti e di opere ingegneristiche ed architettoniche; la prestazione di servizi *web* di comunicazione per società, immobili, aziende e studi di progettazione, *marketing* strategico e strategie d'impresa per aziende e costruttori e tutti coloro che operano in architettura, *interior design* e *real estate*. La Società, in via non prevalente bensì strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili, potrà prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi (ma non nei confronti del pubblico), potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, società, consorzi, costituite o da costituirsi.
- 3.2. E' comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata dalla legge come finanziaria.

Articolo 4

Durata

- 4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere ulteriormente prorogata (una o più volte) con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci.

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Articolo 5

Capitale sociale – Azioni



- 5.1. Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 1.000.000 (un milione/00), suddiviso in n. 7.872.400 senza indicazione del valore nominale, conferenti ai loro possessori uguali diritti.
- 5.2. In data 8 ottobre 2021 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a titolo gratuito e in via scindibile, da eseguirsi in una o più tranche, entro il termine del 30 giugno 2024, per massimi nominali Euro 28.931,46, mediante emissione, anche in più tranche, di massime 227.760 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, a un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni della Società alla data di esecuzione, da imputarsi per intero a capitale, mediante appostazione a capitale di un corrispondente ammontare tratto dalla riserva di utili come risultante dall'ultimo bilancio approvato, a servizio del piano di incentivazione denominato "Piano di Stock Grant 2021-2023", mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile.
- 5.3. Sono delegate al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a favore di uno o più Consiglieri, tutte le occorrenti facoltà (i) relative all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al precedente comma e in particolare all'assegnazione e all'emissione delle nuove azioni a servizio del citato piano di incentivazione, (ii) per provvedere alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili, e (iii) per apportare le conseguenti modifiche al presente articolo al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale, restando inteso che ove l'aumento di capitale non sia interamente eseguito entro il 30 giugno 2024, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari al valore di emissione delle azioni di volta in volta emesse.
- 5.4. L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 29 aprile 2022 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro il termine massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera assembleare, per un importo massimo pari a Euro 10.000.000 (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), mediante emissione di massime numero 1.000.000 azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti della Società ovvero con limitazione o esclusione del diritto di opzione, in base alle opportune valutazioni che saranno effettuate dal Consiglio, e secondo le modalità, i prezzi di emissione, i tempi, le caratteristiche e le condizioni determinate dal Consiglio stesso. In particolare, in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, le azioni potranno essere offerte in tutto o in parte ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione tra investitori italiani ed esteri, industriali e finanziari, partner strategici e industriali.
- 5.5. Il Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2022, a valere sulla delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e della previsione di cui all'art. 5 dello statuto sociale vigente, ha deliberato un aumento di capitale a pagamento, in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 5.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 526.315 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate, ad un prezzo unitario di emissione non inferiore a Euro 9,50 per ciascuna azione, con imputazione a capitale di Euro 0,1270 per ogni azione sottoscritta e la parte restante a sovrapprezzo, da offrirsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, co. 5, del Codice Civile, stante l'interesse della società, nell'ambito di un collocamento privato esclusivamente in favore di investitori qualificati,

come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato e integrato, nonché investitori istituzionali esteri con l'esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e di qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta siano vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e di quotazione in forza delle esenzioni previste dalla vigente normativa; l'aumento di capitale si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine del 30 giugno 2022.

- 5.6. Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan sistema multilaterale di negoziazione ("EGM"), gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana").
- 5.7. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-*bis* e seguenti del decreto legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF").
- 5.8. Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili, indivisibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.
- 5.9. Nel caso di comproprietà e/o comunione di una o più azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune. Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
- 5.10. La Società può acquistare azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.



Articolo 6

Identificazione degli azionisti

- 6.1. La Società, ai sensi dell'articolo 83-*duodecies* TUF, può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto.
- 6.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-*ter* TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'EGM, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero

l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

Articolo 7

Aumenti di capitale – Conferimenti – Categorie di azioni - Finanziamenti

- 7.1. Il capitale sociale può essere aumentato, anche mediante conferimenti di somme di denaro, beni in natura, o crediti.
- 7.2. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa conveniente, salvo che non siano già inderogabilmente disciplinati dalla legge. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del vigente tasso legale, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 del codice civile.
- 7.3. Ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, l'assemblea dei soci può delegare agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, e di emettere obbligazioni convertibili, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega e nel rispetto della normativa vigente in materia e delle forme previste dal presente Statuto.
- 7.4. Nei limiti stabiliti dalla legge, e ricorrendone le relative condizioni, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative o con voto plurimo.
- 7.5. La Società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.
- 7.6. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del codice civile.

Articolo 8


Obbligazioni

- 8.1. Ai sensi di legge, la Società, anche mediante delibera del consiglio di amministrazione nei casi consentiti dalla legge, può emettere obbligazioni e obbligazioni convertibili.
- 8.2. L'assemblea straordinaria degli azionisti ha il diritto di attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'articolo 2420-ter del codice civile, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione.
- 8.3. La Società ha facoltà di emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'articolo 2349, ultimo comma, del codice civile, nonché *warrants*.
- 8.4. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Articolo 9

Partecipazioni rilevanti – Patti parasociali – Disciplina applicabile

- 9.1. Per tutto il periodo in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su EGM, saranno applicabili tutte le previsioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (“**Disciplina sulla Trasparenza**”) prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob (nonché gli orientamenti espressi da Consob in materia), come richiamate dal Regolamento emittenti di EGM, come di volta in volta integrato e modificato (“**Regolamento Emittenti EGM**”). In tale periodo gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi partecipazione nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione del voto) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti EGM (la “**Partecipazione Significativa**”) e qualsiasi “Cambiamento Sostanziale” come definito nel Regolamento Emittenti EGM, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.
- 9.2. L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste.
- 9.3. La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al consiglio di amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina richiamata) dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.
- 9.4. La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” deve identificare l’azionista, l’ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell’operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti EGM. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.
- 9.5. Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.
- 9.6. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all’azionista.
- 9.7. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto o, comunque, il contributo determinante sono impugnabili a norma dell’articolo 2377 del codice civile.
- 9.8. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell’assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della deliberazione.
- 9.9. Qualora, in dipendenza dell’ammissione all’EGM o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis* del codice civile, 111-*bis* delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile



e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse, anche in deroga, se del caso, al presente Statuto.

- 9.10. Nella misura in cui l'ammissione al sistema multilaterale di negoziazione concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 2325-bis del codice civile, trovano altresì applicazione le norme dettate dal codice civile nei confronti delle società con azioni quotate.

Articolo 10

Offerta Pubblica di Acquisto

- 10.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF, ai regolamenti Consob di attuazione ed orientamenti espressi da Consob in materia (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti EGM come successivamente modificato.
- 10.2. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.
- 10.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-bis TUF (ciò anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto), ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
- 10.4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e se del caso di scambio previste dal TUF.

Articolo 10-bis

Obbligo di acquisto e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF

- 10-bis.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

10-bis.2 In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

10-bis.3 L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

10-bis.4 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 11

Recesso

- 11.1. I soci hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni, nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.
- 11.2. Non spetta tuttavia il diritto di recesso agli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
- 11.3. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dall'ammissione alle negoziazioni su EGM, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea.

Articolo 12

Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni

- 12.1. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data, specificando le ragioni per tale richiesta.
- 12.2. Salvo che Borsa Italiana decida diversamente, la revoca dall'ammissione degli strumenti finanziari EGM della Società dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con il voto favorevole del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ordinaria



ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti EGM come di volta in volta integrato e modificato. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente EGM suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

- 12.3. La Società che convoca un'assemblea per la revoca deve evidenziare nell'apposita comunicazione, la data preferita per la revoca, le ragioni per le quali si richiede la revoca, una descrizione di come gli azionisti potranno effettuare transazioni sugli strumenti finanziari una volta che questi siano stati revocati e ogni altro elemento rilevante per gli azionisti affinché questi raggiungano una decisione informata sulla questione della revoca.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 13

Competenze dell'assemblea ordinaria

- 13.1. L'assemblea dei soci, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, fermo il diritto di recesso dei soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
- 13.2 L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge, dai regolamenti – ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM – e dal presente Statuto e, in particolare:
- (a) approva il bilancio d'esercizio;
 - (b) nomina e revoca gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandata la revisione legale;
 - (c) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto cui è demandata la revisione legale;
 - (d) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
- 13.2. A partire dal momento in cui, e fino a quando, le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'EGM, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma primo, numero 5, del codice civile nelle seguenti ipotesi:
- (a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
 - (b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
 - (c) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'EGM, fermo restando che, in tal caso, l'assemblea delibera, con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti EGM.

Articolo 14

Competenza dell'assemblea straordinaria

- 14.1. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:
- (a) le modifiche allo Statuto;

- (b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- (c) l'emissione degli strumenti finanziari;
- (d) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'articolo 8.1 del presente Statuto;
- (e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dai regolamenti applicabili – ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM – nonché dal presente Statuto.

Articolo 15


Convocazione dell'assemblea

- 15.1. L'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata, anche in luoghi diversi dal Comune in cui ha sede la Società, purché in Italia o negli Stati Membri dell'Unione Europea, nei termini di legge *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o anche per estratto secondo la disciplina vigente su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24Ore" o "Milano Finanza" o "Italia Oggi", almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno dell'assemblea.
- 15.2. L'assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione, previa delibera del consiglio di amministrazione, ovvero su richiesta dei soci nei casi previsti dalla legge.
- 15.3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, con la descrizione chiara e precisa delle procedure che i soci devono rispettare per partecipare e votare in assemblea dei soci e nel rispetto dei contenuti previsti dalla normativa vigente. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.
- 15.4. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea dei soci si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga adeguatamente informato. In ogni caso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Articolo 16

Intervento e rappresentanza

- 16.1. Hanno diritto di intervento in assemblea dei soci coloro ai quali spetta il diritto di voto.
- 16.2. A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'EGM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti



successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

- 16.3. I soci hanno diritto di farsi rappresentare in assemblea in conformità alle disposizioni di legge *pro tempore* vigenti, anche mediante delega elettronica. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole assemblee, e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, né a queste ultime.
- 16.4. La partecipazione all'assemblea dei soci può avvenire anche a mezzo di collegamento in audio o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare, sarà necessario che siano applicate le modalità di svolgimento dell'assemblea e di esercizio del diritto di voto che seguono:
- (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.
- 16.5. Verificandosi i presupposti di cui al precedente paragrafo 16.4, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 17

Presidenza e svolgimento dell'assemblea

- 17.1. L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dalla persona designata con il voto della maggioranza dei presenti.
- 17.2. Il presidente verifica la regolare costituzione dell'assemblea dei soci, accerta l'identità e la legittimazione al voto dei presenti, regola la discussione, stabilisce l'ordine e le modalità per la votazione (con esclusione del voto segreto), accerta i risultati delle votazioni e ne proclama il risultato, dandone conto nel verbale.
- 17.3. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto dal segretario e sottoscritto, oltre che dal segretario medesimo, dal presidente o, se del caso, dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e riportare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno. Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti. Nel verbale devono essere trascritte o riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni eventualmente rese con riferimento alle materie all'ordine del giorno.
- 17.4. Qualora il verbale non sia redatto dal notaio, le funzioni di segretario vengono affidate ad un segretario, anche non socio, designato con il voto della maggioranza dei presenti.

Articolo 18

Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea

- 18.1. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 12.2, l'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera in conformità con le disposizioni di legge.

Articolo 19

Annullamento delle deliberazioni assembleari

- 19.1. Le deliberazioni dell'assemblea, assunte in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 19.2. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello Statuto possono essere impugnate ai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale, secondo le disposizioni di legge.

Articolo 20

Operazioni con parti correlate

- 20.1. Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.
- 20.2. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato operazioni parti correlate", "presidio equivalente" e "soci non correlati", si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura OPC") e alla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate.
- 20.3. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate (o dell'equivalente presidio), o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato (o presidio), sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura OPC, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 20.4. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del consiglio di amministrazione possono essere approvate dal consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate (o dell'equivalente presidio), o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato (o presidio), a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della Società. In tal caso, l'Assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura OPC, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.



- 20.5. Le operazioni con parti correlate, in caso d'urgenza, sono concluse nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e/o nella Procedura OPC, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 21

Composizione e nomina

- 21.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea, che provvede altresì a determinarne il compenso in conformità con le previsioni del presente Statuto.
- 21.2. Almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma terzo, TUF. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF.
- 21.3. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in caso di decadenza o recesso dalla carica di amministratore.
- 21.4. Gli amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi, salvo quanto diversamente stabilito dall'assemblea nella delibera di nomina. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 21.5. A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'EGM, la nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea. Almeno uno dei candidati per ciascuna lista deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma terzo, TUF.
- 21.6. Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere previsto dal presente Statuto.
- 21.7. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; e (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati preventivamente individuati o positivamente valutati dal Nomad secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
- 21.8. Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositati i *curricula* dei candidati nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti; i candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.
- 21.9. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di

idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

- 21.10. Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 21.11. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
- 21.12. I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.
- 21.13. Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale degli amministratori da eleggere, all'elezione degli amministratori si procede come segue:
- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
 - (b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.
- 21.14. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.
- 21.14. Nel caso di parità di voti tra più liste si procederà ad una votazione di ballottaggio.
- 21.15. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.
- 21.16. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, che siano stati individuati o valutati positivamente dal Nomad se del caso e ove possibile, nel



corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.

- 21.17. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dal presente Statuto nonché, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, l'essere stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nomad. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 21.18. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2386 del codice civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal Nomad. Qualora sia cessato un amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'amministratore cooptato sarà il primo dei non eletti dalla originaria lista di minoranza. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Articolo 22

Poteri del consiglio di amministrazione

- 22.1. Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e può compiere tutti gli atti necessari od opportuni ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, fatti salvi i poteri che per legge o per Statuto sono riservati alla competenza dell'assemblea dei soci.
- 22.2. Al consiglio di amministrazione è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea dei soci, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma secondo del codice civile.
- 22.3. Il consiglio di amministrazione, fermo restando le inderogabili disposizioni di legge, potrà decidere sulle materie di seguito indicate esclusivamente in composizione collegiale, senza facoltà di delega a favore di singoli membri del consiglio di amministrazione:
- (a) approvazione, modifica, integrazione ed aggiornamento del *business plan* e del *budget*;
 - (b) costituzione di società, acquisto, vendita e ogni altro atto traslativo e/o dispositivo anche di diritti, a qualsiasi titolo effettuato, ivi incluso il conferimento, avente ad oggetto partecipazioni in società, aziende e rami di azienda, eventuali accordi di associazione in partecipazione e *joint ventures*;
 - (c) acquisto, vendita, locazione e ogni altro atto traslativo e/o dispositivo di diritti reali, a qualsiasi titolo effettuato, di beni immobili e beni mobili registrati;
 - (d) il compimento di operazioni con parti correlate alla Società, come definite nella Procedura OPC, e/o ai suoi soci o amministratori;

- (e) l'assunzione di finanziamenti e/o compimento di operazioni che comportino assunzione di nuovo indebitamento per importi superiori a Euro 100.000,00 (centomila/00);
- (f) l'estinzione e/o il rimborso anticipato di finanziamenti;
- (g) l'assunzione e il licenziamento del direttore generale e di dirigenti aventi una retribuzione annua lorda superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00);
- (h) rilascio di garanzie reali o personali a favore di terzi o per debiti di terzi;
- (i) approvazione di piani di incentivazione in danaro e/o in *equity* (i.e. *stock option* o *stock grant*) a favore di dipendenti e/o *managers* e/o amministratori della Società e/o di altre società collegate a e/o controllate dalla Società;
- (j) liquidazione di compensi a favore di dipendenti e/o amministratori della Società e/o di altre società collegate a e/o controllate dalla Società, ove non previsti nel *budget* o nel *business plan* approvati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 23

Riunioni del consiglio di amministrazione

- 23.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, in Italia o all'estero, ogniqualvolta il presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno; in tal caso la richiesta deve contenere l'indicazione delle materie da sottoporre al consiglio di amministrazione stesso.
- 23.2. La convocazione è effettuata dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, la data e il luogo dell'adunanza, da trasmettere a tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, *telefax*, posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quello previsto per l'adunanza.
- 23.3. Il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, coordina i lavori e provvede affinché siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni in relazione alle materie indicate all'ordine del giorno.
- 23.4. È ammessa la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione anche mediante mezzi di collegamento audio o video a distanza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire lo svolgimento dei lavori e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere e ricevere documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il segretario.
- 23.5. Anche in mancanza di formale o regolare convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito qualora siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i sindaci effettivi in carica.

Articolo 24

Deliberazioni del consiglio di amministrazione

- 24.1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente è da considerarsi prevalente. Il voto prevalente del presidente non opera in caso



di votazioni che abbiano ad oggetto materie non delegabili dal consiglio di amministrazione o le operazioni con parti correlate.

- 24.2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da apposito verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione entro e non oltre la successiva riunione.

Articolo 25

Presidente

- 25.1. Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri, un presidente che rimane in carica per la stessa durata prevista per il consiglio di amministrazione ed è rieleggibile, anche più di una volta; il consiglio di amministrazione potrà altresì eleggere, tra i suoi membri, per la durata del mandato, uno o due vice presidenti.
- 25.2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice presidente; fra più vice presidenti la precedenza spetta al più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, al più anziano di età; nel caso di assenza o impedimento del presidente e dei vice presidenti, le loro funzioni saranno assunte dall'amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.
- 25.3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione; fissa l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione; coordina i lavori del consiglio di amministrazione; provvede affinché siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni sulle materie previste all'ordine del giorno.
- 25.4. Nei confronti di terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Articolo 26

Organi delegati

- 26.1. Il consiglio di amministrazione può nominare al suo interno (a) uno o più amministratori delegati, determinandone le attribuzioni e i poteri, anche di rappresentanza, stabilendone l'emolumento spettante in ragione della carica; nonché (b) uno o più comitati esecutivi, determinandone la composizione, le attribuzioni e i poteri.
- 26.2. Il consiglio di amministrazione può istituire comitati interni con funzioni consultive o propositive, determinandone gli eventuali compensi ed eventualmente approvare un regolamento che ne disciplini il funzionamento.
- 26.3. Il consiglio di amministrazione può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche al presidente. Nei limiti dei rispettivi poteri, il presidente e l'amministratore delegato possono rilasciare anche a terzi procure speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti. Le decisioni assunte dagli amministratori delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione secondo le modalità determinate da quest'ultimo.
- 26.4. In tutti i casi in cui siano attribuite deleghe, i soggetti delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione della stessa, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società, ed in generale sull'esercizio delle deleghe conferite.

26.5. In nessun caso il consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi membri o a procuratori le materie elencate al precedente articolo 22.3, ferme restando le opportune deleghe di poteri (all'amministratore delegato e/o ad altro/i consigliere/i) per la sola fase esecutiva delle decisioni al riguardo adottate dal consiglio di amministrazione in composizione collegiale.

Articolo 27

Rappresentanza legale della Società

- 27.1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci, nonché all'amministratore delegato, se nominato, e ai consiglieri muniti di delega da parte del consiglio di amministrazione, nei limiti delle deleghe attribuite.
- 27.2. I componenti del consiglio di amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal consiglio di amministrazione di cui siano stati specificatamente incaricati.
- 27.3. Salvo diversa espressa deliberazione da parte del consiglio di amministrazione all'atto del conferimento della delega, la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

Articolo 28

Compensi


- 28.1. Al consiglio di amministrazione, oltre al rimborso dei costi e delle spese sostenuti nell'ambito del proprio ufficio, spetta un compenso, determinato dall'assemblea dei soci per l'intera durata della carica. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile, anche in considerazione dei risultati dell'esercizio.
- 28.2. L'assemblea riconosce ai soli consiglieri di amministrazione esecutivi (vale a dire, con deleghe), anche un compenso eventuale e variabile da determinarsi in funzione del raggiungimento di obiettivi di performance della Società e/o delle società collegate a, o controllate dalla, Società, tenendo conto anche delle previsioni *business plan* della Società.
- 28.3. L'assemblea dei soci può determinare un compenso complessivo per il consiglio di amministrazione, compresi i consiglieri investiti di particolari cariche in conformità al presente Statuto, da ripartire a cura del consiglio di amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 29

Collegio Sindacale

- 29.1. Il collegio sindacale è composto da numero 3 (tre) sindaci effettivi e numero 2 (due) sindaci supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che ne determina altresì la retribuzione per tutta la durata dell'incarico. I sindaci rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Al momento della nomina e prima dell'accettazione della carica, ciascun sindaco deve comunicare all'assemblea gli incarichi di gestione e controllo assunti in altre società, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma del codice civile.



- 29.2. Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.
- 29.3. A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alle negoziazioni sull'EGM, la nomina dei sindaci avverrà sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.
- 29.4. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.
- 29.5. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.
- 29.6. Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.
- 29.7. I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 29.8. Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
- 29.9. Hanno diritto di presentare le liste, gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.
- 29.10. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
- 29.11. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
- 29.12. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

- 29.13. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 29.14. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.
- 29.15. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del codice civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
- 29.16. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 29.17. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.
- 29.18. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.
- 29.19. È eletto presidente il candidato indicato come primo nella sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge.
- 29.20. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.
- 29.21. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.
- 29.22. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.
- 29.23. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 23.4 del presente Statuto.

Articolo 30

Revisione legale dei conti

- 30.1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, nominata dall'assemblea ai sensi della normativa applicabile.
- 30.2. Il compenso dovuto al soggetto incaricato del controllo contabile è determinato dall'assemblea.

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Articolo 31



Esercizio sociale

- 31.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 31.2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, entro i termini ed in conformità alle norme di legge, alla predisposizione del bilancio sociale.
- 31.3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrano i presupposti di legge, l'assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 32

Utili

- 32.1. Gli utili netti di esercizio risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, sulla base di quanto deciso dall'assemblea.

Articolo 33

Scioglimento e liquidazione


- 33.1. In ipotesi di scioglimento della Società, si applicano le disposizioni di legge.
- 33.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, il consiglio di amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.
- 33.3. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dal consiglio di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:
- (a) il numero dei liquidatori;
 - (b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
 - (c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
 - (d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - (e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.
- 33.4. L'assemblea degli azionisti regolarmente costituita manterrà, durante il periodo di liquidazione, nei limiti di legge, le medesime funzioni ad essa spettanti anteriormente al fatto che ha determinato lo scioglimento della Società. In particolare, l'assemblea potrà approvare i bilanci parziali che i liquidatori dovranno sottoporle con cadenza annuale ove la liquidazione dovesse protrarsi per più di un esercizio sociale.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Rinvio alle norme di legge

- 34.1. Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM, *pro tempore* vigenti.



Copia realizzata col sistema elettronico conforme all'originale,
conservato fra i miei atti.

Consta di 50 (cinquanta) facciate

Tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme.

Milano, 31 maggio 2022